



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI VERONA
C.A.P. 37013 - P.I. 00414200238
Tel. 045/6209911 - Fax. 045/6230120
comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it

Prefettura Verona
Prot. Ingresso del 25/01/2022
Numero: **0006331**
Classifica: 06.02



Prot. 0000117/2022

Ordinanza sindacale n. 01/2022

OGGETTO: Estumulazioni straordinarie Cimitero Caprino – Capoluogo

IL SINDACO

Visto l'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990;

Visto l'art. 86 e successivi del D.P.R. n. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle estumulazioni;

Visto l'art. 53 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato in attuazione del D.P.R. n. 285/1990 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.01.1991, esecutiva e successive modifiche fra le quali, da ultima, quella con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.04.2005, esecutiva;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 200/2019 del 30/12/2019, n. 62 del 25/05/2020 e n. 180 del 30.11.2021, esecutive dettanti disposizioni in merito alle procedure di estumulazioni straordinarie;

Che per poter procedere alle estumulazione straordinarie è indispensabile anche provvedere alla revoca delle concessioni individuali, perpetue e non, seguendo le indicazioni e disposizioni tutte contenute nei predetti provvedimenti;

Considerato che, in ossequio a quanto contenuto nelle disposizioni normative sopracitate nonché nelle deliberazioni tutte sopra richiamate, nei mesi di marzo/aprile 2020 sono state eseguite le estumulazioni straordinarie relative alla parte destra del cimitero, a lato della Chiesa, precisamente a partire dal loculo n. 271 campata 19, così progressivamente fino al loculo n. 315 campata 21, loculi meglio individuati nell'elenco allegato B) facente parte integrante della deliberazione di Giunta n. 200 del 30.12.2019, esecutiva;

Atteso che la situazione di grave insufficienza del Cimitero di Caprino – Capoluogo, rispetto al fabbisogno cittadino, impone di procedere con le ulteriori operazioni di estumulazione straordinaria così come previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia nonché come stabilito con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 200 del 30.12.2019, n. 62 del 25.05.2020 e n. 180 del 30.11.2021, esecutive, più volte citate;

Precisato peraltro che, con le Ordinanze Sindacali n. 95 del 31.12.2019, n. 01 del 02.01.2020 e n. 36 del 12.10.2021 non era stata disposta la revoca delle concessioni individuali, perpetue e non, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, per le quali erano trascorsi 50 anni dalla tumulazione, poste nelle campate 22 e 23, loculi meglio individuati nell'allegato C) della deliberazione di Giunta n. 180 del 30.11.2021, esecutiva;

Rilevato che, al fine di procedere alla revoca delle concessioni, si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte interessata durante il periodo di esecuzione delle attività di estumulazione;

Dato atto che, in adempimento di quanto sopracitato si dovrà provvedere anche alle ricerche anagrafiche per avvisare i parenti dei defunti, comportando la loro irreperibilità e/o disinteresse l'adozione dei successivi adempimenti contemplati nelle disposizioni tutte sopra citate (collocamento dei resti mortali nell'ossario comune, o nel caso di resti mortali non completamente decomposti, all'inumazione in apposito spazio all'interno della struttura cimiteriale per un periodo minimo di anni cinque);

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il D.P.R. n. 285/1990,
- il D. Lgs. n. 267/2000, il D.P.R. n. 254/2003, la Legge n. 241/90, la Legge n. 130/2001,
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998, la Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003, la L.R. Veneto n. 18 del 04 marzo 2010;
- gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- la revoca delle concessioni individuali perpetue e non, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, allorché siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione, secondo quanto disposto dall'art. 40 - comma 3 - L.R. n° 18 del 04.03.2010 - "Norme in materia funeraria" e dall'art. 47 - comma 1 del vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale come segue: campata n. 22 e n. 23, loculi numero: 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 329 - 330 - 331 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 344 - 345, tutti meglio individuati nell'allegato C) alla presente ordinanza;
- che le operazioni di estumulazione straordinarie delle salme tumulate nel Cimitero Caprino - Capoluogo nei loculi sopra richiamati potranno essere effettuate a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, condizioni climatiche permettendo, compatibilmente con la risorse finanziarie disponibili;
- che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni, durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori e fino al loro completamento;
- che le operazioni di estumulazione siano condotte a partire dalle ore 8.00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse condizioni di servizio;
- al Responsabile dell'Area Servizi Demografici - Relazioni con il Pubblico, di provvedere all'adozione dei successivi atti di natura giuridico - amministrativa, che produrranno effetti sui contratti di concessione da revocarsi; fra i quali le ricerche anagrafiche per avvisare i parenti dei defunti interessati dall'applicazione della presente ordinanza.

DEMANDA

al Responsabile dell'Area Tecnica la programmazione urgente delle operazioni di estumulazione (predisposizione ed organizzazione delle attività) nonché l'adozione dei successivi provvedimenti tutti inerenti la loro realizzazione.

INFORMA

che le operazioni di estumulazione verranno eseguite dall'Amministrazione comunale, secondo le seguenti modalità alternative, a richiesta degli aventi titolo:

- previa istanza da parte del concessionario, dei familiari dell'estinto ovvero da parte di terzi interessati, si potrà procedere al rinnovo, oneroso, della concessione mediante stipula di un nuovo contratto della durata di anni 50, così come stabilito dall'art.42 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, con decorrenza dalla data del verbale di mancata estumulazione da parte del necroforo;
- scelta della ritumulazione in loculi o tombe di famiglia a disposizione del richiedente, presso qualsiasi cimitero all'interno del Comune, con operazione cimiteriale gratuita;

- previa istanza da parte del concessionario, dei familiari dell'estinto ovvero da parte di terzi interessati, i resti ossei estumulati derivanti dalla completa mineralizzazione potranno essere collocati in apposite cassettoni ossario gratuite da tumularsi;
- in tombe di famiglia o in loculi per i quali esiste già una concessione, o presso altro cimitero comunale con operazione cimiteriale gratuita;
- in nuovi loculetti messi a disposizione a titolo oneroso dall'Amministrazione con stipula di nuova concessione della durata di 50 anni esente dal pagamento dell'operazione cimiteriale prevista;
- in assenza di istanze di parte, i resti ossei estumulati, verranno collocati senza alcun onere nell'ossario comune.
- in presenza di resti mortali, come definiti dall'art.6 - comma 2 - L.R. 18/2010 (esiti dei fenomeni cadaverici... risultanti dalla incompleta scheletrizzazione) si procederà all'inumazione in apposito spazio all'interno della struttura cimiteriale per un periodo minimo di anni cinque in ottemperanza all'art.36 - comma 4 della medesima normativa regionale, salvo diversa decisione dei familiari di provvedere a loro spese alla cremazione dei resti non mineralizzati con successiva collocazione dell'urna cineraria;
- in tombe di famiglia o in loculi per i quali esiste già una concessione, o presso altro cimitero comunale con operazione cimiteriale gratuita;
- in nuovi loculetti messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione, con stipula di nuova concessione gratuita della durata di 50 anni esente dal pagamento dell'operazione cimiteriale prevista;

Rimane a carico degli interessati, qualsiasi costo di trasporto in altro cimitero comunale o fuori del Comune, nonché l'assolvimento dell'obbligo riguardante l'imposta sul bollo - ove dovuto - e degli eventuali costi di cremazione.

In caso di irreperibilità o disinteresse degli aventi titolo, si procederà, a seguito di estumulazione, al collocamento dei resti mortali nell'ossario comune, o nel caso di resti mortali non completamente decomposti, all'inumazione in apposito spazio all'interno della struttura cimiteriale per un periodo minimo di anni cinque.

INVITA

I cittadini interessati alle suddette operazioni di estumulazione straordinaria familiari dei defunti, a chiedere informazioni di natura giuridico - amministrativa presso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali (Tel. 0456209926-30) o presso l'Ufficio Tecnico per informazioni di natura organizzativa e per il recupero delle fotografie, o altri effetti personali ecc. dai loculi oggetto delle estumulazioni.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza e divulgazione alla Prefettura di Verona, all'U.L.L.S competente, al Responsabile Area Servizi demografici, al Responsabile Area Tecnica e sarà pubblicata nel testo integrale all'albo pretorio on line per 60 giorni, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.caprinoveronese.vr.it;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar nel termine di 60 gg. dalla notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica.

Dalla residenza municipale, 05/01/2022



IL SINDACO

(prof.ssa Paola Aruffini)

Allegato C alla deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 30,11,2021

CAMPATA N.	NUMERO LOCULO	COGNOME E NOME DEFUNTO
22	316	BORRO GIUSEPPE
22	317	GASPARI REALDO
22	318	BERTUZZI EGIDIO
22	319	PACHERA BORTOLO
22	320	TOMEZZOLI ETTORE
22	322	ZERBINI ROSA
22	323	BIASI COLOMBA CROSATTI
22	324	LAVEZZARI CANDIDA
22	325	PEROTTI FORTUNATO/MORATTI MARCELLA
22	326	BATTISTONI ANGELA/BONOMETTI GIOVANNI
22	327	FRAPPORTI ITALO
22	329	ZERBINI MARIA ANGELA
22	330	BROGLIA SERAFINO
23	331	MARCHESINI GIACOMO
23	333	BRESAOLA NORINA VED. ZENI
23	334	CHIAMENTI GUERRINO
23	335	CAURLA SANTE
23	336	MARCHESINI ELISABETTA
23	337	GASPARI ORESTE
23	338	ZENI ALDO
23	339	ROSSI ROSA PASQUA VED. GADINI GIUSEPPE
23	340	MAZZOLA CATERINA VED. CAURLA
23	341	ANDREOLI MARIO
23	342	SARTORI MARIANNA IN DE MONTE
23	344	ZANETTI LUIGI
23	345	TEZZA DILETTA IN PIETROPOLI LUIGI